

PIANO CONSUMATORE n. 1/2022 (cui è riunito il n. 2/2022)



TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
Sezione III Civile – Sottosezione Fallimentare

Il Giudice,

nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012), piano del consumatore, iscritto al n. r.g. **1/2022 (cui è riunito il n. 2/2022)** promosso da:

MICHELE PELLETTIERI (C.F. PLLMHL71H20Z133B) e LAURA BIAGINA DI LEONE (C.F. DLNBNL62M71I423I), entrambi residenti in Vignola (MO) in Via Achille Grandi n. 80, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Spinelli del Foro di Modena (MO) ai fini della presente procedura elettivamente domiciliati presso il suo studio, in via Boito n. 85, Vignola (MO);

RICORRENTI

OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

P.Q.M.

- 1) **OMOLOGA** il piano del consumatore proposto da **MICHELE PELLETTIERI (C.F. PLLMHL71H20Z133B)** e **LAURA BIAGINA DI LEONE (C.F. DLNBNL62M71I423I)**, disponendo che le masse attive e passive rimangano distinte;
- 2) **DISPONE**, per l'effetto dell'omologa del piano, che siano sospesi i prelievi del quinto dello stipendio in favore della società Futuro Compass S.p.A., essendo il relativo credito incluso nel piano e soggiacendo alle modalità di pagamento ivi previste;
- 3) **NOMINA** Liquidatore la dott.ssa Luisa Barbieri;
- 4) **DISPONE** che il Gestore della crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;
- 5) **ORDINA** a cura del Liquidatore, la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari territorialmente competenti, in relazione all'immobile compreso nel piano;
- 6) **DÀ ATTO** che dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari, né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 7) **DÀ ATTO** che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10, co. 2, L. n. 3/2012 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- 8) **DISPONE** che, a cura del gestore della crisi, del presente decreto di omologa sia data pubblicità, mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale, previa cancellazione (nella motivazione e/o nel dispositivo) dei dati sensibili, fornendo alla Cancelleria la versione omissata, tramite deposito nel fascicolo telematico.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto ai ricorrenti, nonché al Liquidatore nominato (anche Gestore della crisi).

Modena, 11 aprile 2022

Il Giudice
Camilla Ovi

